

Deliberazione della Giunta Regionale 10 febbraio 2025, n. 7-770

Approvazione del nuovo schema di convenzione tipo per lo svolgimento del servizio di assistenza al contribuente in materia di tasse automobilistiche per conto della Regione Piemonte per il periodo 01/04/2025 - 31/12/2027. Proroga, in parziale sanatoria, sino al 31 marzo 2025 della convenzione approvata con D.G.R. n. 13-6441 del 23 gennaio 2023. Spesa di euro 36.000,00 sul capitolo 133450 "Spese...



Seduta N° 46

Adunanza 10 FEBBRAIO 2025

Il giorno 10 del mese di febbraio duemilaventicinque alle ore 13:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Marina CHIARELLI - Elena CHIORINO - Marco GALLO - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

DGR 7-770/2025/XII

OGGETTO:

Approvazione del nuovo schema di convenzione tipo per lo svolgimento del servizio di assistenza al contribuente in materia di tasse automobilistiche per conto della Regione Piemonte per il periodo 01/04/2025 – 31/12/2027. Proroga, in parziale sanatoria, sino al 31 marzo 2025 della convenzione approvata con D.G.R. n. 13-6441 del 23 gennaio 2023. Spesa di euro 36.000,00 sul capitolo 133450 “Spese per la gestione dei tributi regionali” del Bilancio Finanziario gestionale 2024/2026, in esercizio provvisorio, annualità 2025.

A relazione di: (Tronzano), Gabusi

Premesso che

l’articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, demanda, tra l’altro, le funzioni di gestione delle tasse automobilistiche alle Regioni a statuto ordinario, ed in particolare riscossione, accertamento, recupero, rimborsi, contenzioso;

il decreto del Ministro delle finanze 5 novembre 1998, n. 418, ha realizzato il trasferimento delle funzioni di cui al punto precedente;

la legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) disciplina la tassa automobilistica nella Regione Piemonte per i proprietari dei veicoli residenti nella stessa;

la tassa automobilistica ha una forte ricaduta sul tessuto socio economico del territorio regionale, sia in relazione al soggetto passivo di imposta (oltre 2,7 milioni di contribuenti a fronte di un parco circolante a fronte di oltre 4,4 milioni di veicoli), sia in relazione alla necessità di reperire un supporto ai contribuenti direttamente sul territorio che può essere opportunamente fornito da operatori del settore specializzati, quali le agenzie di pratiche auto abilitate ad operare sullo sportello telematico dell'automobilista (STA).

Considerato che

- la progressiva digitalizzazione delle procedure, in particolare dopo l'impatto mediatico per gli effetti del Covid-19 con conseguente ricorso esponenziale al mondo virtuale e alle APP, ha portato molti contribuenti della tassa automobilistica a operare direttamente sulle nuove procedure messe a disposizione dell'utenza regionale attraverso la piattaforma dei servizi online della regione (Piemonte tu) permettendone così un utilizzo con una gestione semplificata diretta degli utenti senza intermediari. Infatti i cittadini, in linea generale, sanno di dover/poter dialogare con l'Amministrazione attraverso portali che erogano servizi telematici, anche senza l'autenticazione attraverso la nuova identità digitale;
- si riscontra negli ultimi tempi una progressiva contrazione dell'utilizzo da parte dei cittadini delle agenzie di pratiche automobilistiche, come è emerso dai recenti incontri tenutisi con gli operatori del settore, che hanno approfondito la situazione in essere e contemporaneamente analizzato la congruità economica in relazione alla nuova convenzione per il periodo 1/4/2025-31/12/2027.

Valutato che

- il collegamento delle agenzie con la regione è da intendersi riferito all'archivio regionale delle tasse automobilistiche, così come definito dal protocollo d'intesa sottoscritto in Roma il 15 aprile 2003 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed il Ministero dell'economia e delle finanze per la costituzione, gestione ed aggiornamento degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, a cui viene data attuazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/2003, secondo quanto previsto dalla presente deliberazione;
- le funzioni accessorie di che trattasi rientrano fra quelle, per ragioni di natura tecnica, sono applicabili la disciplina di cui all'articolo 63, comma 2, lettera b, della sezione II del capo II del titolo III del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, e che gli unici operatori in grado di assicurare la prestazione richiesta per competenza, titolo e dotazioni informatiche siano gli studi di consulenza di cui alla citata legge 264/1991;
- i risultati ottenuti con l'approvazione della precedente convenzione in scadenza il 31/12/2024 (Deliberazione della Giunta Regionale D.G.R. n. 13 – 6441 del 23 gennaio 2023) sono da ritenersi positivi.

Rilevato, inoltre, che

- a seguito del progetto di internalizzazione, avviato nel 2013, le funzioni di gestione delle tasse automobilistiche della regione sono svolte dal competente settore, compresa l'attività di manutenzione e aggiornamento dell'archivio regionale;
- la regione nel tempo, si è avvalsa della collaborazione delle agenzie di pratiche automobilistiche autorizzate ai sensi della Legge 8 agosto 1991, n. 264, con lo scopo essenziale di tutelare e garantire l'interesse collettivo dei contribuenti piemontesi ad avvalersi, se ritenuto necessario, della consulenza e dell'assistenza specialistica di una rete capillare di sportelli sul territorio;
- gli operatori del settore aderenti con l'accesso alla banca dati regionale possono disporre di un valore aggiunto nella propria capacità di penetrazione commerciale sul territorio;
- i cittadini contribuenti, mediante l'allineamento effettuato direttamente dalle Agenzie sulla banca

dati regionale ove necessario, fruiscono di una posizione chiara e aggiornata relativamente alla tassa automobilistica;

- la regione, oltre a svolgere una operazione di calmierazione dei prezzi di mercato, grazie alla messa a disposizione del proprio collegamento telematico fatto valore verso gli operatori del settore, risponde anche a rilevanti finalità di pubblico interesse consistenti principalmente nella costante, puntuale e tempestiva manutenzione della banca dati regionale. Con lo scopo di rispondere maggiormente ai principi di correttezza e reale rapporto costruttivo con il cittadino previsti nel vigente Statuto del contribuente, di recente modifica interpretativa.

Considerato che

- a seguito di numerose interlocuzioni con i maggiori rappresentanti delle categorie coinvolte (Avangarde; ACI; Sermetra; Sermetra NET) è emersa la necessità degli stessi operatori del settore di rivedere le condizioni economico gestionali dei rapporti in essere e in particolare una rivisitazione dei costi gestionali non più in linea con l'andamento calante del mercato, previsti dalla convenzione in essere;
- gli interventi sulla banca dati regionale (per allineamento delle incongruenze di posizione dei contribuenti effettuate dalle Agenzie/delegazioni nell'ultimo decennio, in particolare negli ultimi due anni), stanno registrando un crollo verticale (riduzione di oltre il cinquanta per cento già solo dal 2023 al 2024, con una tendenza costante negli ultimi anni). Tale attività risulta ormai marginale per le Agenzie e non correlata ad un'effettiva necessità di equilibrio gestionale alimentabile da tale fonte.

Constatato che

- la Regione Veneto (regione strutturalmente simile rispetto alla Regione Piemonte in materia di tassa automobilistica) ha già previsto una nuova tipologia tariffaria dal 2021 con calmierazione progressiva (deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 40 del 23/03/2021) del prezzo pagato dal cittadino. In tale convenzione il soggetto convenzionato (agenzie di pratiche automobilistiche) ottengono il pagamento della propria prestazione per l'assistenza fornita in materia di tassa automobilistica direttamente dal proprio cliente/contribuente. Contemporaneamente il soggetto convenzionato si obbliga con la regione però a non praticare prezzi superiori ai seguenti importi IVA inclusa:
- euro 13,00 per interventi inferiori a 15 minuti di lavorazione;
- euro ventuno per interventi fra i 15 e i 25 minuti;
- euro trentasei per interventi superiori ai 25 minuti.

Da quanto sopra esposto sono stati individuati i nuovi indirizzi per la predisposizione della nuova convenzione tipo per il periodo 1/4/2025-31/12/2027 da parte della direzione regionale :

- intervento della Regione Piemonte per calmierare i costi a carico del contribuente che ne chiedesse il servizio, anche sulla base di quella presentata dalla Regione Veneto nel 2021, aggiornati ai valori economici attuali;
- introduzione nella progressività calmierata sia del fattore tempo che di quello della complessità delle operazioni svolte, anche se sempre rilevato come fattore indicativo di massima, ma non esaustivo;
- previsione degli importi progressivi stabiliti come valori massimi, non come valori assoluti, lasciando agli operatori del settore una libera concorrenza in riduzione;
- previsione che il soggetto convenzionato dovrà garantire la tutela della riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni di cui verrà in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione della presente convenzione, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali - ai sensi del Regolamento e del Codice e che rivestirà il ruolo di responsabile esterno del trattamento;

- le agenzie di pratiche automobilistiche si dovranno inoltre rendere disponibili a riscuotere, senza oneri aggiuntivi a carico dei contribuenti previo accordo con la Soris s.p.a, (attuale agenzia di riscossioni incaricata dalla Regione) le ingiunzioni fiscali, nonché inserire le domande di rateizzazione, nel rispetto dei vincoli e modalità previste dalla convenzione approvata con la deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2021, n. 33-4350 e dal relativo disciplinare. La definizione dell'accordo con le agenzie di pratiche automobilistiche, per la riscossione coattiva della tassa automobilistica, rientrerà nella esclusiva competenza di Soris s.p.a e senza alcuna obbligazione a carico della regione.

Considerato che sulla base di confronti con le associazioni di categoria e su analisi effettuate relativamente ai prezzi medi di mercato attualmente praticati, in analogia a quanto stabilito dalla Regione Veneto, sono state individuate le seguenti tariffe progressive a carico dell'utente, che il soggetto convenzionato si obbliga, nei confronti della regione, ad esporle presso i propri locali:

- massimo euro 10,00 iva compresa per pratiche con tempo di lavorazione inferiori a 15 minuti di media (ad esempio: duplicati di attestati di pagamento tassa automobilistica, interventi su banca dati per allineamento incongruenze);
- massimo euro 23,00 iva compresa per pratiche con tempo di lavorazione fra i 15 e i 25 minuti (ad esempio: osservazioni di avvisi di scadenza e inserimento domande di rimborso);
- massimo euro 38,00 iva compresa per pratiche con tempo di lavorazione oltre i 25 minuti (ad esempio: osservazioni su avvisi bonari, osservazioni su avvisi di accertamento, domande di discarico amministrativo su eventuale ingiunzione, domande di richiesta rateazione, inserimento domande disabili, altre attività di assistenza varia all'utente diverse dalle precedenti tipologie).

Dato atto che

ai sensi dell'art. 38 ter del D.L.26 ottobre 2019 n. 124, convertito in legge con modifiche ed integrazioni dalla L. 19 dicembre 2019 n 157, i pagamenti della tassa automobilistica devono avvenire esclusivamente sulla piattaforma PagoPA , che deve essere autorizzata dal settore regionale competente;

Considerato che, in riferimento alla nuova convenzione:

- è necessario dare continuità all'attività svolta dai soggetti convenzionati attraverso il collegamento telematico diretto senza una nuova richiesta all'amministrazione, previa adesione alla nuova convenzione;
- i nuovi soggetti che intendono aderire alla convenzione per l'erogazione dei servizi di assistenza tecnico-giuridica ai cittadini e bonifica dell'archivio regionale, valutati in relazione alla loro capacità finanziaria, alla loro capacità tecnica ed organizzativa nonché alla loro ubicazione, stato e consistenza dei locali da destinare al servizio, dovranno presentare istanza di adesione alla convenzione e richiesta di accesso ai collegamenti telematici al settore regionale politiche fiscali e contenzioso amministrativo - responsabile del procedimento il dirigente pro-tempore, che procederà, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, eseguita l'istruttoria con esito positivo, al rilascio di autorizzazione al collegamento telematico con l'archivio della tassa automobilistica regionale.

Preso atto che

i rappresentanti degli operatori del settore hanno evidenziato la sussistenza di problematiche oggettive di carattere tecnico-organizzativo per il loro adeguamento immediato alla nuova intesa rispetto all'attuale convenzione, in particolare per gli adeguamenti informatici atti a soddisfare le

nuove modalità operative. E' stato pertanto richiesto un tempo minimo di adeguamento di tre mesi della vigente convenzione (approvata con D.G.R. n. 13 – 6441 del 23 gennaio 2023), sino al 31 marzo 2025.

Ritenuto opportuno autorizzare una proroga di tre mesi della vigente convenzione, al fine di permettere alle agenzie di pratiche auto (autorizzate ai sensi della Legge 8 agosto 1991, n. 264), già operative sul territorio alla data del 31 dicembre 2024, di continuare l'attività di assistenza tecnica-giuridica ai contribuenti piemontesi senza soluzione di continuità.

Dato atto che i costi delle operazioni di assistenza ai contribuenti nonché di residuale aggiornamento degli archivi regionali svolti nel periodo oggetto della proroga, dal 1 gennaio al 31 marzo 2025 saranno quelli previsti nella precedente convenzione, sono stati stimati in euro 36.000,00 che trova copertura nel capitolo 133450 "Spese per la gestione dei tributi regionali" del Bilancio Finanziario gestionale 2024/2026, in esercizio provvisorio, annualità 2025.

Valutato, pertanto, che

a seguito di suddetta proroga le agenzie di pratiche automobilistiche, nell'ambito della loro attività di consulenza, continueranno a garantire al cittadino l'assistenza nell'invio telematico delle istanze, previo corrispettivo a totale carico del contribuente, come stabilito nella convenzione approvata con DGR n. 13 – 6441 del 23 gennaio 2023.

Dato atto che

nella convenzione oggetto di proroga, é previsto che il soggetto convenzionato debba garantire la tutela della riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni di cui verrà in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione della presente convenzione, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali - ai sensi del Regolamento e del Codice, sopra citati e riveste il ruolo di responsabile esterno del trattamento.

Considerato che

la proposta avanzata dagli operatori del settore è stata oggetto di istruttoria da parte degli uffici regionali competenti, conclusasi positivamente;

la regione nel periodo di proroga continuerà a garantire alle agenzie, già operative, l'accesso ai propri sistemi informativi sulla tassa automobilistica fino al 31 marzo 2025, attraverso il collegamento telematico diretto senza una nuova richiesta all'amministrazione.

Dato atto che le risorse necessarie per la proroga di Euro 36.000,00 trovano copertura nel capitolo 133450 "Spese per la gestione dei tributi regionali" del Bilancio Finanziario gestionale 2024/2026, in esercizio provvisorio, annualità 2025.

Visti i seguenti riferimenti normativi

- legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;
- decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- dgr n. 43-3529 del 9 luglio 2021 “Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R”;
- dgr n. 1 - 4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte”;
- dgr n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 “Approvazione Linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati B, D della dgr n. 12-5546 del 29 agosto 2017”;
- dpgr n. 11 del 21 dicembre 2023, approvazione del Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta Regionale).”;
- dgr n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 “Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.”;
- legge regionale 26 marzo 2024 n. 8 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024);
- legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026”;
- dgr n. 5-8361 del 27 marzo 2024 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024”;
- legge regionale 1 agosto 2024 n. 20 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026”;
- dgr n. 46-117 del 2 agosto 2024 "Attuazione della Legge regionale 1 agosto 2024, n. 20 “Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026”. Variazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026.”;
- legge regionale n. 26 del 29/11/2024 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026”;
- dgr n. 39-470 del 02/12/2024 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Attuazione della Legge regionale 29 novembre 2024, n. 26 “Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026”;
- legge regionale n. 29 del 23 dicembre 2024 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2025 e disposizioni finanziarie”;
- dgr n. 11-739/2025 del 31 Gennaio 2025 “Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027”.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta, in riferimento alla nuova convenzione, oneri né diretti né prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte - in quanto i costi dei servizi di assistenza tecnico-giuridica resi dalle Agenzie sono a carico dei cittadini - e non comporta ulteriori effetti prospettici in riferimento alla proroga di tre mesi della precedente convenzione, in quanto la spesa stimata di Euro 36.000,00 trova copertura nel capitolo 133450 “Spese per la gestione dei tributi regionali” del Bilancio Finanziario gestionale 2024/2026 in esercizio provvisorio, annualità 2025.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della dgr n. 8- 8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso

la Giunta regionale, con voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare il nuovo schema di convenzione tipo da sottoscrivere tra la regione e gli studi di consulenza autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 per lo svolgimento delle funzioni di consulenza ed assistenza ai contribuenti, senza oneri a carico del bilancio regionale, con decorrenza dal 1 aprile 2025 al 31 dicembre 2027, che si allega alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare la proroga in parziale sanatoria, a parità di condizioni, della vigente convenzione approvata con propria precedente deliberazione n. 13 – 6441 del 23 gennaio 2023, scadente il 31/12/2024, per altri tre mesi e fino al 31 marzo 2025;
3. di demandare alla direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio ed al dirigente del settore regionale competente Politiche Fiscali e Contenzioso Amministrativo, l'adozione degli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione e per la sottoscrizione della convenzione;
4. che la spesa di euro 36.000,00 per la proroga di tre mesi della convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 13 – 6441 del 23 gennaio 2023, trova copertura sul capitolo 133450 "Spese per la gestione dei tributi regionali" del Bilancio Finanziario gestionale 2024/2026, in esercizio provvisorio, annualità 2025;
5. che il presente provvedimento non comporta, in riferimento alla nuova convenzione, oneri né diretti né prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte e non comporta ulteriori effetti prospettici in riferimento alla proroga di tre mesi della precedente convenzione, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte - ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Allegato

SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO
PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE
PER CONTO DELLA REGIONE PIEMONTE

La Regione Piemonte, con sede in Torino, Piazza Piemonte n. 1, codice fiscale 80087670016 (di seguito denominata "Regione" o, congiuntamente con il soggetto convenzionato, "le Parti"), rappresentata dal dirigente pro-tempore Dr. Enrico Miniotti, nella sua qualità di Dirigente del Settore Politiche Fiscali e Contenzioso Amministrativo - Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio

e

lo studio di consulenza autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 con denominazione sociale _____ con sede in _____,
Via _____ n. _____
_____ (di seguito denominato "soggetto convenzionato"), codice fiscale/partita Iva _____
_____ rappresentato dal Sig. _____,
in qualità di _____

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina il rapporto tra la Regione Piemonte ed il soggetto convenzionato per l'erogazione del servizio di assistenza al contribuente, relativamente alla tassa automobilistica dovuta dai proprietari di veicoli residenti nel territorio regionale, stabilendo nel contempo le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa.
2. Le obbligazioni delle parti sono regolate dalla presente convenzione e, per quanto in essa non previsto, dalle norme del codice civile e dalle altre norme vigenti applicabili.
3. La presente convenzione prevede l'accesso, per tutti i soggetti convenzionati esistenti sul territorio, alla banca dati regionale al fine di effettuare ogni interrogazione atta a fornire adeguata consulenza ai cittadini e più specificatamente:
 - a) attività di consulenza concernente la posizione tributaria del veicolo nel suo complesso: osservazioni su avvisi di scadenze, istanze in autotutela avverso gli avvisi bonari e di accertamento della tassa automobilistica inviate dalla Regione, richieste di discarico di ingiunzioni di pagamento, istanze di rimborso, esenzione e sospensione di imposta, rateizzazioni;
 - b) assistenza al contribuente che non rientra nelle tipologie di cui al precedente punto a;
 - c) aggiornamento degli archivi regionali di cui all'art.5;
 - d) incasso delle tasse automobilistiche sulla piattaforma PagoPA;
 - e) rilascio dell'attestazione di pagamento secondo le risultanze del relativo archivio.

Art. 2

Durata della convenzione e modalità di adesione

1. La presente convenzione decorre dal 1 aprile 2025 al 31 dicembre 2027.
2. Il soggetto convenzionato e l'Amministrazione hanno facoltà di recesso dalla presente convenzione previa comunicazione, con il preavviso di tre mesi, da inviare mediante PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.
3. I soggetti che risultano alla data di approvazione della presente, già convenzionati con precedente atto e regolarmente operativi, possono svolgere le attività di cui alla presente convenzione senza una nuova richiesta all'amministrazione, previa adesione alla presente convenzione, tramite sottoscrizione della stessa.
4. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 3, devono presentare istanza di adesione alla convenzione e contestuale richiesta per i collegamenti telematici necessari per l'esercizio delle

attività oggetto della presente convenzione, tramite sottoscrizione dell'apposito modulo che verrà predisposto dall'amministrazione. Se l'istruttoria eseguita dal settore competente avrà esito positivo, il soggetto interessato dovrà procedere alla sottoscrizione della convenzione.

5. L'Amministrazione si riserva il diritto di non procedere ai sensi del comma 4, qualora a carico del soggetto richiedente, ovvero del titolare, o di uno dei legali rappresentanti od amministratori del medesimo soggetto, siano in corso procedimenti di natura penale o abbiano riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

6. Nel caso di modifiche normative, statali o regionali, che impattano sulle disposizioni contenute nella presente convenzione, si provvederà alla ridefinizione della stessa, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Art. 3

Collegamenti telematici

1. L'Amministrazione tramite CSI-Piemonte provvede ai necessari allestimenti informatici a supporto delle attività del soggetto convenzionato, che si impegna a realizzare la connettività ai sistemi del CSI nel rispetto dei vincoli di sicurezza vigenti.

2. L'Amministrazione si riserva di concordare con il soggetto convenzionato e con il CSI-Piemonte le eventuali migliorie e le nuove funzionalità, da realizzarsi anche in relazione all'evoluzione dei sistemi informativi e di cyber security.

3. Il soggetto convenzionato può utilizzare i dati informatici in suo possesso per i soli fini stabiliti dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR n. 679/2016 e s.m.i., così come esplicitato nell'art. 9 della presente convenzione.

Art. 4

Modalità di incasso della tassa automobilistica

1. Il soggetto convenzionato deve assicurare il servizio di incasso sulla piattaforma PagoPA durante l'orario di apertura dell'esercizio, compatibilmente con la possibilità di collegamento con l'archivio regionale delle tasse automobilistiche.

2. E' fatto obbligo al soggetto convenzionato di rilasciare al contribuente che effettua il versamento la ricevuta del pagamento della tassa automobilistica prodotta esclusivamente dal sistema. E' altresì fatto divieto di alterare i dati contenuti nella ricevuta di pagamento.

Art. 5

Attività a titolo necessario del soggetto convenzionato

1. Il soggetto convenzionato deve fornire al contribuente le necessarie informazioni preliminari sulla tassa automobilistica ed assisterlo ed agevolarlo nel versamento presso i propri sportelli. Qualora vengano riscontrate difformità tra le informazioni documentate dal contribuente e i dati contenuti nella banca dati, il soggetto convenzionato è tenuto ad aggiornare la banca dati stessa, coerentemente a quanto risulta dalla documentazione probatoria esibita dal contribuente ed inserirla nella banca dati regionale, ad esclusione dell'inserimento di pagamenti, che non risultano nella banca dati. Nello specifico, dovrà operare variazioni relative a:

- a) dati anagrafici e di residenza del proprietario del veicolo;
- b) proprietà del veicolo;
- c) dati tecnici del veicolo;
- d) eventi rilevanti ai fini del corretto pagamento della tassa automobilistica.

2. Per effettuare le variazioni è necessario che il contribuente esibisca un idoneo documento giustificativo, anche in copia; solamente le informazioni sulla residenza potranno essere modificate a fronte di autocertificazione. In qualunque caso, la documentazione acquisita per l'aggiornamento della banca dati deve sempre essere accompagnata dalla fotocopia del documento identificativo presentato dal richiedente. Il soggetto convenzionato è tenuto a conservare tutta la documentazione esibita dal contribuente, senza oneri a carico dell'Amministrazione, per i successivi cinque anni. Tale documentazione dovrà essere esibita su richiesta dell'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione in merito alla congruenza della suddetta documentazione, rispetto alle operazioni di aggiornamento svolte dai

collaboratori sulla banca dati.

3. L'assistenza al contribuente e l'eventuale conseguente operazione di aggiornamento degli archivi potrà avvenire esclusivamente a seguito di richiesta del contribuente.

4. In tutti i casi, per le operazioni di verifica e di aggiornamento della banca dati il soggetto convenzionato dovrà utilizzare l'apposito applicativo informatico di interrogazione e gestione della banca dati che il CSI-Piemonte mette a disposizione.

5. Anche a fronte di un ruolo i soggetti convenzionati sono tenuti ad inserire nella banca dati le modifiche indicate (e documentate) dal contribuente.

Art. 6

Prezzi massimi applicabili all'utenza

1. Il soggetto convenzionato otterrà il pagamento della propria prestazione per l'assistenza fornita in materia di tassa automobilistica, direttamente dall'utente, nei confronti del quale tuttavia si obbliga con la Regione a non praticare prezzi superiori (I.V.A. inclusa) a quelli indicati nei commi seguenti.

2. I prezzi per le attività di assistenza sono determinati in funzione della tipologia di attività e/o del tempo impiegato, come di seguito dettagliato:

- massimo euro 10,00 iva compresa per le pratiche che richiedono un tempo di lavorazione inferiore a 15 minuti di media: rientrano in questa casistica ad esempio i duplicati di attestati di pagamento tassa automobilistica, interventi su banca dati per allineamento incongruenze;
- massimo euro 23,00 iva compresa per le pratiche che richiedono un tempo di lavorazione fra i quindici e i 25 minuti: rientrano in questa casistica ad esempio le osservazioni di avvisi di scadenza e inserimento domande di rimborso;
- massimo euro 38,00 iva compresa per pratiche che richiedono un tempo di lavorazione oltre i 25 minuti: rientrano in questa casistica ad esempio le osservazioni su avvisi bonari, osservazioni su avvisi di accertamento, domande di scarico amministrativo su eventuale ingiunzione, domande di richiesta rateazione, inserimento domande disabili, altre attività di assistenza varia all'utente.

3. Per gli interventi di consulenza che si traducano nell'invio telematico di: istanze di rimborso, di esenzione, di rateizzazione, di annullamento in autotutela di avviso di accertamento, scarico di ingiunzione/cartella, avvisi bonari, il soggetto convenzionato dovrà assicurare l'acquisizione ottica della documentazione presentata, secondo le specifiche tecniche fornite dalla Regione, ed il rilascio dell'apposita ricevuta di avvenuta presentazione dell'istanza rilasciata dall'applicativo.

La documentazione acquisita otticamente sarà trasmessa alla Regione con le modalità e la tempistica indicate dalla stessa Regione. La documentazione cartacea dovrà essere archiviata a cura del soggetto convenzionato e messa a disposizione della Regione ogni qualvolta ne sia fatta richiesta. La documentazione relativa alle istanze di esenzione disabili dovrà essere acquisita ed archiviata nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

4. Il soggetto convenzionato si obbliga nei confronti della Regione ad esporre in luogo ben visibile al pubblico la tabella dei prezzi massimi praticabili per le varie tipologie di attività agli utenti nei limiti di cui al presente articolo.

5. Nessun onere economico è posto a carico della Regione.

Art. 7

Poteri di controllo

1. L'Amministrazione provvede a controlli periodici sull'attività svolta dai soggetti convenzionati, con particolare riferimento agli adempimenti di cui all'articolo 5 della presente convenzione, affinché tutto si svolga nel rispetto degli obblighi previsti. In esito a tale attività, l'Amministrazione informa il soggetto convenzionato interessato degli esiti di tale verifica al fine di chiarire le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento delle attività previste dalla convenzione.

2. La Regione potrà effettuare controlli periodici, con modalità definite dalla stessa. L'attività di controllo riguarderà sia la correttezza dell'attività svolta, sia la congruenza della documentazione

presentata dall'utente.

3. L'attività di controllo potrà comprendere anche il rispetto dei prezzi massimi definiti nella presente Convenzione.

4. Nel caso di gravi inadempimenti del soggetto convenzionato, l'Amministrazione può assegnare un termine perentorio, commisurato alla natura dell'attività non correttamente prestata, affinché lo stesso adempia alle obbligazioni dedotte in convenzione. Alla scadenza del termine assegnato, ove si accerti il perdurare dell'inadempienza contestata, l'Amministrazione procede alla risoluzione del rapporto, mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata.

Art. 8

Cause di sospensione e revoca delle credenziali di accesso ai sistemi regionali

1. Oltre all'ipotesi prevista dall'art. 7, comma quarto, l'Amministrazione può sospendere l'accesso ai sistemi regionali, previa comunicazione inviata a mezzo PEC o mezzo equivalente nel caso di:

- a) reiterate irregolarità riscontrate nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione o inadempimenti agli obblighi in essa contenuti;
- b) rilascio al contribuente di ricevute di inserimento o attestazioni di pagamento non prodotte dal sistema;
- c) gravi irregolarità che comportano la segnalazione alle autorità competenti da parte dell'Amministrazione Regionale.

2. Oltre a quanto previsto dall'art. 7, comma quarto, il rapporto convenzionale è risolto di diritto con revoca immediata delle credenziali di accesso ai sistemi regionali nei seguenti casi:

- a) revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge n. 264/1991;
- b) mancato rispetto degli obblighi relativi alla riservatezza e al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679;
- c) cessione non autorizzata a terzi delle credenziali di accesso ai sistemi regionali;
- d) ostacolo allo svolgimento dei controlli regionali;
- e) responsabilità accertata con provvedimento dell'autorità giudiziaria a carico del soggetto convenzionato;
- f) mancata esibizione della documentazione richiesta, relativa agli aggiornamenti dell'archivio regionale.

3. La sospensione di cui al comma 1, comporta la sospensione di tutte le attività previste nella presente convenzione nonché delle utenze per l'accesso ai portali.

Art. 9

Riservatezza

1. Il soggetto convenzionato è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti di cui venga a conoscenza nel corso dello svolgimento del presente servizio e viene nominato quale Responsabile esterno del trattamento (di seguito denominato "Responsabile"). Il rapporto di responsabilità di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR") è disciplinato dalle condizioni contrattuali e dalle istruzioni di seguito riportate.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) del 27.04.2016 n. 679, l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

- **Finalità del trattamento**

Il trattamento dei dati avviene ai fini dell'esecuzione degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente convenzione e per gli obblighi legali a procedimenti amministrativi e giurisdizionali.

- **Modalità di trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal soggetto convenzionato in maniera tale da garantire la liceità, la correttezza, la trasparenza nei confronti dell'interessato e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei al rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza previste dalle norme.

- **Destinatari dei dati personali e diffusione**

I dati potranno essere:

- trattati per gli adempimenti relativi o connessi all'esecuzione della presente convenzione;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni la cui comunicazione sia obbligatoria per legge o in sede di contenzioso;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10/01/2008.

- **Diritti dell'interessato**

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 12- 23 del Regolamento UE 2016/679.

- **Titolare del Trattamento**

Titolare del Trattamento è la Regione Piemonte — Giunta Regionale (sede piazza Piemonte 1 - Torino) Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Politiche Fiscali e Contenzioso Amministrativo - Responsabile del Procedimento Dr. Enrico Miniotti.

Art.10 Foro competente

1. Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove la Regione sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Torino con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Art. 11 Inadempimenti, sanzioni e risarcimento per comportamenti dolosi

1. In caso di colpa grave o dolo che comporti un minor introito per le casse regionali, oltre all'eventuali sanzioni penali e al risarcimento del danno, Regione Piemonte si riserva il diritto di richiedere i danni morali e d'immagine da liquidarsi in sede giudiziale in assenza di transazione tra le parti.

Art. 12 Clausola risolutiva espressa

1. La presente convenzione si risolve di diritto e con effetto immediato qualora sia riscontrato inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, oltre ai casi previsti dall'articolo 7, comma quarto e dall'articolo 8, comma 2.

Art. 13 Modalità di adesione alla convenzione

1. Per i soggetti di cui all'art. 2 comma 3, la presente convenzione deve essere sottoscritta e trasmessa via PEC all'indirizzo "politichefiscali@cert.regione.piemonte.it" entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BUR. In caso di inadempimento, si procederà in via cautelare alla disattivazione dei collegamenti telematici in essere.

2. Per i soggetti di cui all'art. 2 comma 4, l'istanza di adesione e contestuale richiesta per i collegamenti telematici necessari per l'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, deve essere sottoscritta e trasmessa via PEC all'indirizzo "politichefiscali@cert.regione.piemonte.it" allegando alla stessa la documentazione necessaria al fine dell'istruttoria della pratica. In caso di esito positivo dell'istruttoria eseguita dal settore competente, i soggetti autorizzati dovranno provvedere alla sottoscrizione ed alla trasmissione della presente convenzione come indicato nel comma 1.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 e 2, ferme restando le obbligazioni, con le relative responsabilità in caso di inadempimento totale o parziale previste dalla presente convenzione in capo al soggetto convenzionato, resta ferma per l'ente, la società o il consorzio la possibilità di raccogliere le singole convenzioni sottoscritte di cui all'articolo 2, e di trasmetterle alla Regione, anche in forma cumulativa.

Art. 14
Modifiche unilaterali

1. L'Amministrazione si riserva di modificare, anche parzialmente, la presente convenzione qualora si verificassero le previsioni di cui all'art.40, comma 2 della L.R. 13/2020, che impattano sulle disposizioni contenute nella presente convenzione.
2. L'amministrazione si impegna altresì a dare massima pubblicità delle eventuali modifiche alla convenzione sul sito istituzionale dell'ente ed informare direttamente i soggetti convenzionati.
3. Qualora i soggetti convenzionati non ritengano di continuare l'attività, così come ridefinita a seguito delle intervenute modifiche, potranno avvalersi del diritto di recesso, come previsto dall'art. 2 comma 2 della presente convenzione.

Li,

Per adesione

Il Convenzionato _____

Per la Regione Piemonte

Il Dirigente

Dr. _____

per accettazione delle clausole di cui agli articoli:

7,8,10,11,12,14

Il Convenzionato _

(firme apposte digitalmente ai sensi art. 21 del D.lgs. n° 82/2005)